

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2019, n. 1

Misure di sostegno al recupero della frazione organica raccolta in maniera differenziata e prodotta dai Comuni pugliesi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- l'art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* nonché la disposizione di cui al c. 4 ai sensi del quale *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”;*
- l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;*
- l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento* - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 181, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato *“riciclaggio e recupero dei rifiuti”* ed in particolare la disposizione di cui al c. 5 ai sensi del quale *“Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”;*
- l'art. 182-ter, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato *“rifiuti organici”* e le misure adottate dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II O3 del PRGRU) volte a dare attuazione alla riportata normativa nazionale e realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti finalizzato alla produzione di *compost*, nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., così perseguendo il duplice obiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a smaltimento.

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204 il cui aggiornamento è in corso (*giusta DGR n. 1482/2018*).

VISTO la Legge 11 novembre 2014, n. 164 *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*, all’art. 35 *“Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene”* c. 2 prevede che *“Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell’offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l’integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.”*

VISTO il DPCM 7 Marzo 2016 *“Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell’offerta esistente ed individuazione del fabbisogno Residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni”* ha definito il fabbisogno residuo (t/anno) di impianti di trattamento della frazione organica per la Regione Puglia pari a *“nullo- 36.622”*.

VISTA la DGR n. 442/2017 *“Misure per favorire il recupero della FORSU prodotta dai comuni pugliesi.”* che disciplina le modalità di attuazione delle previsioni dell’art. 35 c. 2 del Legge 11 novembre 2014, n. 164 *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* al fine di assicurare la collocazione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi in ambito regionale, autorizzando, ove tecnicamente possibile, il trattamento del 10 % in più rispetto alla capacità attualmente autorizzata.

La citata DGR prevede che *“a tale scopo il gestore presenti ad ARPA Puglia e alla regionale Sezione Autorizzazioni Ambientali una dichiarazione asseverata dal legale rappresentante e da un tecnico volta a:*

- dimostrare la compatibilità tecnica dell’installazione all’incremento in esame nel rispetto delle BAT di settore richiamate in AIA e con l’impegno alla corretta manutenzione dei presidi ambientali;*
- impegnare l’incremento del 10% della capacità di trattamento esclusivamente in favore della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi.”*

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 3786 del 28.05.2019 AGER ha convocato un incontro urgente al fine di individuare soluzioni emergenziali per la gestione dei flussi dei rifiuti CER 200108 prodotti dai Comuni della Regione Puglia, evidenziando che non risultano disponibili impianti di trattamento e recupero di tali tipologie di rifiuti ubicati al di fuori del territorio regionale e atti a soddisfare nell’immediato l’attuale fabbisogno. Come risulta dal verbale della suddetta riunione (trasmesso con prot. n. 4079 del 06.06.2019) AGER ha evidenziato la necessità di allocare circa 800 t/settimana di FORSU prudenzialmente per un periodo di 90 giorni (in previsione anche del fisiologico incremento di produzione associato alla stagione turistica). Tale circostanza è stata determinata:

- dal sequestro dell’impianto di compostaggio sito nel Comune di Ginosa (TA) e gestito dalla ASECO Spa occorso in data 26.04.2019;

- dalla chiusura anticipata (rispetto alla programmata chiusura estiva) dell'impianto di compostaggio sito in Lucera (FG) e gestito dalla Ditta Maia Rigenera, disposta dalla Provincia di Foggia con nota prot. 2019/26264 del 17.05.2019;
- della diffida e successiva sospensione dei conferimenti dei rifiuti presso l'impianto complesso (con annessa sezione di compostaggio) sito nel Comune di Deliceto e gestito dalla Biwind, disposto dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con note prot. n. 3860 del 02.04.2019 e prot. n.4554 del 16.04.2019;
- dal generale incremento della FORSU raccolta in modo differenziato a seguito dell'attivazione della modalità di raccolta "porta a porta" in alcuni comuni del territorio regionale.

CONSIDERATO CHE nel corso dell'incontro urgente tenutosi in data 31.05.2019, a fronte della necessità di allocare circa 800 t/settimana di FORSU per un periodo di 3 mesi:

- il gestore dell'impianto di compostaggio sito in Modugno (BA), Tersan Puglia ha dichiarato di poter mettere a disposizione dei Comuni Pugliesi una capacità di trattamento residua pari a circa 100 t/settimana, nell'ambito della capacità di trattamento autorizzata; a tali quantitativi possono aggiungersi ulteriori 165 t/settimana il cui trattamento è possibile in applicazione delle previsioni dell'art. 35 della Legge 11 novembre 2014, n. 164 e della procedura espletata dal gestore nel 2017 in conformità alle disposizioni della DGR n. 442/2017 (parere favorevole ARPA trasmesso con nota prot. 28309-2 del 04.05.2017).
- il gestore dell'impianto di compostaggio Progeva, sito in Laterza (TA), ha dichiarato di poter mettere a disposizione dei Comuni Pugliesi una capacità di trattamento pari a circa 100 t/settimana nell'ambito della capacità di trattamento autorizzata, in luogo a conferimenti provenienti da fuori regione; con riferimento alla attuale configurazione impiantistica, a tali quantitativi potrebbero aggiungersi ulteriori 120 t/settimana in applicazione delle previsioni dell'art. 35 della Legge 11 novembre 2014, n. 164, laddove il gestore espletasse il necessario l'iter tecnico-amministrativo in conformità alle disposizioni della DGR n. 442/2017;
- il gestore dell'impianto di compostaggio EDEN '94, sito in Manduria (TA), ha ipotizzato di poter mettere a disposizione dei Comuni Pugliesi una capacità di trattamento pari a circa 100 t/settimana, ossia pari 20% dell'attuale e ridotta capacità di trattamento determinata dal fatto che sono in corso lavori di adeguamento all'AIA; tale incremento tuttavia determinerebbe uno slittamento del cronoprogramma dei lavori di adeguamento all'AIA.

In previsione dei surplus di produzione legati fisiologicamente alla stagione turistica emergeva inoltre la necessità di ottimizzare i trasporti della FORSU verso impianti localizzati al di fuori della Regione Puglia, avendo maggiore flessibilità nelle attività di stoccaggio eseguite presso alcune stazioni di trasferta operanti sul territorio regionale.

RILEVATO CHE:

- nulla osta a conferire ordinariamente presso l'impianto Tersan Puglia ulteriori 265 t/settimana di rifiuto avente CER 200108, prodotto dai Comuni pugliesi, nell'ambito della capacità autorizzata e dell'ulteriore +10% conferibile in applicazione dell'art. 35 della Legge 11 novembre 2014, n. 164 e della DGR n. 442/2017;
- nulla osta a conferire ordinariamente presso l'impianto Progeva ulteriori 100 t/settimana nell'ambito della capacità di trattamento autorizzata, in luogo a conferimenti provenienti da fuori regione;
- ARPA Puglia (Direzione scientifica, DAP BA e DAP TA) e ASL BA nel corso del citato incontro del 31.05.2019 hanno espresso parere favorevole ad emettere Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, al fine di consentire al gestore **Progeva** di trattare ulteriori 120 t/settimana in applicazione delle previsioni dell'art. 35 della Legge 11 novembre 2014, n. 164, nelle more dell'espletamento del necessario l'iter tecnico-amministrativo di cui alla DGR n. 442/2017 che il gestore si è impegnato ad avviare entro 30 gg dall'emanazione della presente Ordinanza e che gli Enti competenti si impegnano a concludere per quanto di competenza entro i successivi 60 gg;

- ARPA Puglia (Direzione scientifica, DAP BA e DAP TA) e ASL BA nel corso del citato incontro del 31.05.2019 hanno altresì espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, laddove fosse necessario, a derogare per un periodo di 30 giorni, alle procedure per l'accettazione dei rifiuti in ingresso, ed in particolare per le procedure di omologa del rifiuto previste dai rispettivi titoli autorizzativi degli impianti **Tersan Puglia e Progeva**. I Comuni conferitori dovranno tuttavia trasmettere le analisi "storiche" di omologa in proprio possesso ai gestori indicati con disposizione dell'AGER;
- gli Enti presenti all'incontro del 31.05.2019 hanno ritenuto non opportuno modificare l'attuale condizione di esercizio dell'impianto EDEN '94 poiché incrementi della capacità di trattamento determinerebbero non solo lo slittamento del cronoprogramma dei lavori di adeguamento all'AIA, ma anche l'impossibilità di rispettare i termini temporali di adeguamento dell'impianto definiti dall'Autorità Giudiziaria.

CONSIDERATO CHE nel corso di ulteriori incontri urgenti tenutisi in data 03.06.2019 e 06.06.2019 (rif. verbale trasmesso con prot. n. 4079 del 06.06.2019 e prot. n. 73 del 06/06/2019), alla presenza dei gestori della stazioni di trasferimento Ecodauia, Fer.Metal.Sud, Cave Marra e Bioenergy Italia Spa (ex Jonica Servizi), AGER ipotizzava di:

- ottimizzare i trasporti della FORSU verso impianti localizzati al di fuori della Regione Puglia, consentendo al gestore della piattaforma **Ecodauia** l'incremento della capacità ricettiva giornaliera come di seguito dettagliato: ricezione di 495 t/g di FORSU (CER 200108, dato calcolato come media su base settimanale) per 180 giorni, garantendo l'avvio verso gli impianti di destino entro poche ore e comunque entro 24 h;
- ottimizzare i trasporti della FORSU verso impianti localizzati al di fuori della Regione Puglia, consentendo al gestore della piattaforma **Bioenergy Italia Spa** l'incremento della capacità ricettiva giornaliera come di seguito dettagliato: ricezione di 200 t/g di FORSU (CER 200108, dato calcolato come media su base settimanale) per 60 giorni, garantendo l'avvio verso gli impianti di destino entro poche ore e comunque entro 48 h;
- avviare la FORSU prodotta dai Comuni della Provincia di Brindisi nella settimana corrente straordinariamente agli **impianti complessi di trattamento meccanico biologico di Cavallino, Poggiardo e Manduria** (rifiuti aventi CER 200108, pari a circa 900 t).

Su quest'ultima ipotesi ARPA Puglia nell'incontro del 06.06.2019 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che:

- *"il trasporto dei rifiuti avvenga in mezzi coperti e a tenuta;*
- *sia garantito il coordinamento dei flussi al fine di evitare che il maggior flusso di veicoli in ingresso agli impianti TMB non crei file al cancello e disturbi alla viabilità ordinaria;*
- *che l'area di ricezione presso gli impianti di destinazione sia chiusa e con aspirazione e trattamento dell'aria;*
- *che, in aggiunta ai controlli ordinari, in uscita dalle biocelle dove sarà trattato anche il codice 20.01.08, sul rifiuto da destinare a discarica sia determinato l'IRDP."*

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ARPA Puglia (DAP BR e DAP LE) ha espresso parere sfavorevole (nota prot. n. 0042570 - 32 - 05/06/2019 e prot. n. 0042546 - 168 - 04/06/2019,) all'ipotesi gestionale relativa alle stazioni di trasferimento Fer.Metal.Sud e Cave Marra per le motivazioni in nota rappresentate.

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ARPA Puglia (DAP FG) ha espresso il seguente parere con riferimento alle stazioni di trasferimento Ecodauia (nota protocollo n. 0043001 - 173 - 06/06/2019), come di seguito descritto:

" [...omississ...] le precedenti segnalazioni di emissioni odorigene attribuite alla società Ecodauia (si allegano note di segnalazione e relazione ARPA dove si riscontravano attività con porte

aperte del capannone, biofiltro privo di manutenzione ecc.), unitamente alla non conoscenza del dimensionamento sulla capacità dell'impianto di trattamento dell'aria del capannone di stoccaggio non consentono di formulare un parere favorevole oltre le 300 tonnellate stante la necessità di assumere preliminarmente uno studio sulle emissioni odorigene prodotte dalla stazione di trasferimento per simili quantitativi di FORSU, e contestuale descrizione delle misure da porre in opera per il contenimento delle emissioni odorigene, nonché in caso di segnalazione di tale disturbo olfattivo da parte di cittadini e operatori locali. Tuttavia, qualora al fine di scongiurare situazioni ambientali di maggiore criticità, si vogliono autorizzare quantitativi maggiori fino ad un massimo puntuale di 490 t (nel rispetto anche del quantitativo massimo giornaliero di 490t/g) riducendo le corrispondenti aliquote di rifiuti pericolosi e nel rispetto dei valori massimi annui autorizzati, occorre contestualmente ridurre il tempo di 72 ore di avvio del rifiuto agli impianti di recupero. Si ritiene, inoltre, indispensabile informare preliminarmente l'Amministrazione Comunale, oltre che munirsi del prescritto parere di competenza ASL. Pertanto la deroga a conferire FORSU in quantitativi maggiori rispetto all'autorizzato può essere concessa nel rispetto delle considerazioni sopra esposte, per un periodo limitato a sei mesi e alle seguenti prescrizioni di gestione:

- *Portone del capannone di messa in riserva sempre chiuso, con minima apertura solo per il tempo strettamente necessario al conferimento*
- *Impianto di aspirazione sempre acceso (h24) alla massima potenza*
- *Massima manutenzione e gestione degli scrubber e del biofiltro con controllo giornaliero della umidità e annotazione con firma su registro da parte di un responsabile della società*
- *Individuazione di una procedura di riduzione con previsione di blocco dei conferimenti in caso di accertata segnalazione di emissioni odorigene molesta da parte di cittadini e operatori locali".*

Con riferimento alle stazioni di trasferimento Ecodauonia è stato inoltre acquisito per le vie brevi il parere positivo dell'Autorità competente (Provincia di Brindisi) in merito alla possibilità di derogare ai tempi di attuazione della prescrizione n. 8 di cui alla D.D. n. 1 del 07.01/2019, data la evidente situazioni emergenziale verificatasi. Infine anche ASL Dipartimento di prevenzione di Foggia ha trasmesso con nota prot. n. 0049269|06/06/2019 |ASL_FG|N_3|P "*parere favorevole, per quanto di competenza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Foggia, nel rispetto delle prescrizioni dell'Arpa Puglia (DAP FG)*".

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ARPA Puglia (DAP BR), preso atto della disponibilità manifestata dal gestore della stazione di trasferimento Bioenergy Italia Spa e della nota dello stesso gestore trasmessa a mezzo PEC in data 06/06/2019, ha espresso con nota prot. n. 043050 - 2 - 06/06/2019 "*parere favorevole in riferimento alla prescrizione n. 8 della D.D. n. 1 del 07.01.2019 di cui la stessa chiede deroga precisando che deve essere rispettata ogni Norma di Legge o regolamento in materia non espressamente richiamati nella D.D. n. 1 del 07.01.2019.*" Pertanto, come da proposta di cui al verbale trasmesso con prot. n. 73 del 06.06.2019, in deroga all'autorizzazione in essere e nelle more del completamento dei lavori in corso presso l'impianto, il suddetto parere rappresenta atto di assenso alla ricezione di 200 t/g di FORSU (dato calcolato come media su base settimanale), per 60 giorni, garantendo l'avvio verso gli impianti di destino entro poche ore e comunque entro 48 h.

Anche ASL Dipartimento di prevenzione di Brindisi ha trasmesso con nota prot. n. 44643 del 06.06.2019 parere favorevole, per quanto di competenza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Brindisi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *"Vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;*
- *Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;*
- *Vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;*
- *Siano rispettate le prescrizioni dell'Arpa Puglia - DAP di Brindisi - e che nell'ambito dei controlli da effettuarsi, si provveda, per tutto il periodo emergenziale, alla rilevazione in continuo delle singole*

emissioni ambientali correlate agli impianti di che trattasi, rimettendo i dati acquisiti anche al Dipartimento scrivente per la valutazione in ordine alla tutela della salute pubblica;

- *Venga rispettata ogni altra Norma di Legge o regolamento in materia, non espressamente richiamata nella prescrizione n. 8 D. D. n. 1 del 07/01/2019.”*

Il gestore, entro 48 h dall’emanazione della presente Ordinanza, dovrà inoltre trasmettere ad ASL BR – Dipartimento di Prevenzione - Spesal, Provincia di Brindisi e Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, il DUVRI ex Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo alle interferenze tra le attività di ricezione e trasferimento della FORSU ed i lavori di adeguamento alle prescrizioni del titolo autorizzativo in corso.

RILEVATA la necessità di individuare soluzione idonee a superare le criticità emerse nella gestione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi scongiurando l’insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili, per un periodo di 180 giorni, anche ricorrendo a conferimenti fuori regione ed all’incremento dei conferimenti presso gli impianti di compostaggio Tersan Puglia e Progeva, presso le stazioni di trasferimento Ecodauonia e Bioenergy Italia spa (ex Jonica Servizi) al fine di ottimizzare i conferimenti fuori Regione, nonché presso gli impianti complessi di trattamento meccanico biologico siti nei Comuni di Cavallino, Manduria e Poggiardo nelle modalità in narrativa indicate.

RITENUTO indispensabile assicurare il trattamento della FORSU raccolta in modo differenziato dai Comuni Pugliesi scongiurando l’insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e garantendo la produzione di compost conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 75/2010) nonché un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

VISTO l’art. 191, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: *“Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”*, che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto delle disposizioni delle Direttive europee, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

RICONOSCIUTA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità, imprevedibilità e di urgenza per adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Tutto quanto premesso, ai sensi dell’art. 191, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Al gestore dell’impianto Progeva sito in Laterza (TA), per un periodo di 90 gg dall’emanazione della presente Ordinanza, di trattare ulteriori 120 t/settimana di rifiuti aventi CER 200108 in applicazione delle previsioni dell’art. 35 della Legge 11 novembre 2014, n. 164, nelle more dell’espletamento del necessario l’iter tecnico-amministrativo di cui alla DGR n. 442/2017, che il gestore dovrà avviare entro 30 gg dall’emanazione della presente Ordinanza e che gli Enti si competenti impegnano a concludere per quanto di competenza entro i successivi 60 gg;
2. Ai gestori degli impianti Tersan Puglia sito a Modugno (BA) e Progeva sito in Laterza (TA) di derogare per un periodo di 30 giorni, alle procedure per l’accettazione dei rifiuti in ingresso, ed in particolare per le procedure di omologa del rifiuto previste dai rispettivi titoli autorizzativi;
3. Al gestore della stazione di trasferimento Ecodauonia, per un periodo limitato a 180 giorni, di derogare il limite quantitativo di ricezione giornaliero della FORSU consentendo l’accettazione di 490 t/g di FORSU (CER 200108, dato calcolato come media su base settimanale), garantendo l’avvio verso gli impianti di

destino entro poche ore e comunque entro 24 h. I maggiori quantitativi di FORSU saranno gestiti nel rispetto del quantitativo massimo puntuale consentito dall'impianto riducendo le corrispondenti aliquote di rifiuti pericolosi e nel rispetto dei valori massimi annui autorizzati. La deroga è concessa alle seguenti prescrizioni di gestione:

- *“Portone del capannone di messa in riserva sempre chiuso, con minima apertura solo per il tempo strettamente necessario al conferimento*
- *Impianto di aspirazione sempre acceso (h24) alla massima potenza*
- *Massima manutenzione e gestione degli scrubber e del biofiltro con controllo giornaliero della umidità e annotazione con firma su registro da parte di un responsabile della società”.*
- *Individuazione di una procedura di riduzione con previsione di blocco dei conferimenti in caso di accertata segnalazione di emissioni odorigene molesta da parte di cittadini e operatori locali”.*

4. Al gestore della stazione di trasferimento Bioenergy Italia Spa, per un periodo limitato a 60 giorni, di derogare il limite quantitativo di ricezione giornaliero della FORSU consentendo l'accettazione di 200 t/g di FORSU (CER 200108, dato calcolato come media su base settimanale), garantendo l'avvio verso gli impianti di destino entro poche ore e comunque entro 48 h. La deroga è concessa alle seguenti prescrizioni di gestione dettate dalla ASL Dipartimento di prevenzione di Brindisi:

- *“Vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;*
- *Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;*
- *Vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;*
- *Siano rispettate le prescrizioni dell'Arpa Puglia - DAP di Brindisi - e che nell'ambito dei controlli da effettuarsi, si provveda, per tutto il periodo emergenziale, alla rilevazione in continuo delle singole emissioni ambientali correlate agli impianti di che trattasi, rimettendo i dati acquisiti anche al Dipartimento scrivente per la valutazione in ordine alla tutela della salute pubblica;*
- *Venga rispettata ogni altra Norma di Legge o regolamento in materia, non espressamente richiamata nella prescrizione n. 8 D. D. n. 1 del 07/01/2019.”*

Il gestore, entro 48 h dall'emanazione della presente Ordinanza, dovrà inoltre trasmettere ad ASL BR –Dipartimento di Prevenzione - Spesal,, Provincia di Brindisi e Regione Puglia - Dipartimento mobilità', qualità' urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, un DUVRI ex Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo alle interferenze tra le attività di ricezione e trasferimento della FORSU ed i lavori di adeguamento alle prescrizioni del titolo autorizzativo in corso nell'impianto.

5. Ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico Ambiente e sviluppo di Cavallino, Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 di Poggiardo e Manduriamambiente di Manduria, in deroga ai rispettivi titoli autorizzativi, di trattare i rifiuti aventi CER 200108, pari a circa 900 t, che sono stati prodotti dai Comuni della Provincia di Brindisi nella settimana corrente, secondo la ripartizione dei flussi che sarà indicata da AGER con specifiche comunicazioni.

La modalità gestionale dovrà prevedere:

- *“Portone del capannone di messa in riserva sempre chiuso, con minima apertura solo per il tempo strettamente necessario al conferimento*
- *Impianto di aspirazione sempre acceso (h24) alla massima potenza*
- *Massima manutenzione e gestione degli scrubber e del biofiltro con controllo giornaliero della umidità e annotazione con firma su registro da parte di un responsabile della società*
- *Individuazione di una procedura di riduzione con previsione di blocco dei conferimenti in caso di accertata segnalazione di emissioni odorigene molesta da parte di cittadini e operatori locali”.*

6. All'AGER di disciplinare i flussi di FORSU informando tempestivamente i Comuni produttori coinvolti e chiedendo la celere trasmissione delle analisi “storiche” di omologa in proprio possesso ai gestori degli impianti di compostaggio di destino;

7. Ai gestori delle discariche per rifiuti speciali non pericolosi Italcave, Cisa, Formica Ambiente, Bleu

sottoscrittori dell'accordo con la Regione Puglia del 06.02.2019, di consentire lo smaltimento dei sovralli prodotti dal trattamento della FURSU prodotta dai Comuni pugliesi.

8. Ad ARPA ed ASL di provvedere alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con i rispettivi pareri.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Si notifica il presente provvedimento a:

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; Città metropolitana di Bari; Provincia di Tarano, Provincia di Foggia, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce ARPA Puglia – Direzione scientifica, ARPA Puglia – DAP BA, ARPA Puglia – DAP TA, ARPA Puglia – DAP BR, ARPA Puglia – DAP LE, ARPA Puglia – DAP FG, ai gestori degli impianti di compostaggio Tersan Puglia e Progeva, ai gestori delle stazioni di trasferta Ecodaunia e Bioenergy Italia spa, ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico Ambiente e sviluppo di Cavallino, Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 di Poggiardo e Manduriambiente di Manduria, ai gestori delle discariche per rifiuti speciali non pericolosi Italcave, Cisa, Formica Ambiente, Bleu, ASL BA, ASL BR, ASL FG, ASL LE e ASL TA Dipartimento di Prevenzione; Comuni di Modugno, Laterza, Cerignola, Brindisi, Cavallino, Manduria, Poggiardo, Prefetto di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto, Prefetto di Foggia; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero delle attività produttive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia
Michele Emiliano